Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° **Roma - Lunedì, 27 giugno 1932 - Anno X** **Numero 147**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere in Padova una « Mostra regionale di equini ».

Con decreto 5 giugno 1932-X di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 10 detto al registro n. 4 Finanze, foglio n. 369, il comune di Padova è stato autorizzato a promuovere, ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, in quella città, nel mese di giugno 1932-X, una Mostra regionale di equini.

(3760)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 9 maggio 1932, n. **688**.

Istituzione presso il Ministero delle corporazioni del ruolo speciale per il servizio di vigilanza sugli Istituti e sulle Compagnie di assicurazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visti il Regio decreto 12 giugno 1930, n. 805, ed il R. decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 134, concernenti i ruoli del personale del Ministero delle corporazioni;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito nell'Amministrazione centrale del Ministero delle corporazioni il ruolo organico del personale addetto al servizio di vigilanza sulle assicurazioni, in conformità della tabella annessa al presente decreto e vista, d'ordine Nostro, dai Ministri per le corporazioni e per le finanze.

Il ruolo del personale amministrativo (gruppo *A*) è ridotto di un posto in ciascuno dei gradi 7°, 8° e 9°.

Art. 2.

Per i concorsi e per le promozioni, nel ruolo istituito a norma dell'articolo precedente, valgono le norme generali vigenti sull'ordinamento gerarchico e sullo stato giuridico degli impiegati civili.

I titoli di studio prescritti sono:

a) per il gruppo *A*, la laurea in matematica finanziaria ed attuariale ovvero in scienze economiche e commerciali con un biennio di matematica o la laurea in matematica;

b) per il gruppo *B*, il diploma di ragioniere.

Art. 3.

I funzionari di ruolo di gruppo *A* provvisti dei titoli di studio di cui all'art. 2, lettera *a*), i quali dalla data di trasferimento nei ruoli del Ministero delle corporazioni prestino servizio presso la Divisione delle assicurazioni, saranno inquadrati, limitatamente ai posti soppressi a norma dell'art. 1, nel ruolo di gruppo *A*, in posti di grado corrispondente a quello attualmente ricoperto.

Art. 4.

Effettuato l'inquadramento previsto dall'articolo precedente, si farà luogo alle promozioni dipendenti dalla prima applicazione della tabella organica, con riserva di anzianità a favore dei funzionari vincitori dei concorsi per titoli previsti dal successivo comma, i quali abbiano una maggiore anzianità nel grado immediatamente inferiore.

I posti che, in seguito alle dette promozioni, risulteranno vacanti nel gruppo *A*, saranno conferiti come segue:

a) per il grado 7°, mediante concorso per titoli tra i funzionari dello stesso gruppo del grado immediatamente inferiore, appartenenti agli altri ruoli del Ministero delle corporazioni o di altra Amministrazione dello Stato, che siano forniti dei titoli di studio di cui all'art. 2, lettera *a*);

b) per il grado 8°, mediante concorso per esami tra funzionari dello stesso gruppo e del grado immediatamente inferiore, appartenenti agli altri ruoli del Ministero delle corporazioni o di altra Amministrazione dello Stato, che siano forniti dei titoli di studio di cui all'art. 2, lettera *a*).

Per le promozioni ed i conferimenti di posti di grado 6° e 7° di cui al presente articolo, il termine minimo di permanenza nei gradi inferiori sarà valutato in conformità dell'art. 44 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395; per i posti di grado 8° si applicheranno le vigenti disposizioni sull'avanzamento per esami dei funzionari di grado 9° aventi l'anzianità di 6 anni, valutati in conformità delle norme in vigore.

Art. 5.

Nella prima attuazione del presente decreto, i posti dei gradi 8° e 9° del gruppo *B* sono conferiti mediante concorsi per titoli tra i funzionari appartenenti agli altri ruoli del Ministero delle corporazioni o di altre Amministrazioni dello Stato, i quali abbiano i titoli di studio di cui all'art. 2, lettera *b*), e rivestano almeno il grado 9° di gruppo *B*, o, per le sole nomine al grado 9°, rivestano il grado 10° del gruppo *B* ed abbiano superato l'esame di avanzamento al 9° grado.

Art. 6.

Sono conferiti mediante concorso per esami nella prima attuazione del presente decreto, a norma del successivo comma, i posti di grado iniziale (10° del gruppo *A* e 11° del gruppo *B*) che risultino disponibili dopo l'applicazione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli.

Ai concorsi possono prendere parte, a norma del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, i dipendenti statali addetti al servizio delle assicurazioni in qualità di avventizio, diurnista, giornaliero o altra non di ruolo comunque denominata, che dalla data del 18 dicembre 1930 siano forniti dei titoli di studio di cui all'art. 2, rivestendo le funzioni proprie del gruppo al quale concorrono, e che prestino servizio continuativo almeno dal 31 dicembre 1928.

Art. 7.

Le spese complessive che lo Stato sostiene per stipendi, assegni vari ed indennità di missione dovuti al personale dei ruoli predetti sono poste a totale carico degli istituti ed imprese di assicurazione, mediante una corrispondente aliquota del contributo previsto dall'art. 40 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184. La misura delle predette indennità di missione sarà stabilita di concerto fra il Ministro per le corporazioni ed il Ministro per le finanze a norma del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 321, foglio 106. — MANCINI.

TABELLA.

Ruolo del servizio delle assicurazioni.

Gruppo A.

Grado	Qualifica	N. dei posti
6°	Direttore capo servizio	1
7°	Ispettore capo	3
8°	Ispettore principale	2
9°	Ispettore	1
10°	Allievo ispettore	1

Gruppo B.

Grado	Qualifica	N. dei posti
8°	Ispettore aggiunto	1
9°	Aiutante ispettore	1
10°	Ragioniere	4
11°	Vice ragioniere	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

REGIO DECRETO 23 maggio 1932, n. 689.

Emissione di francobolli commemorativi del cinquantenario della morte di Giuseppe Garibaldi destinati alla francatura delle corrispondenze impostate nelle Isole italiane dell'Egeo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;
Visto l'art. 137 del regolamento generale sul servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120, e modificato con R. decreto 7 giugno 1923, n. 1257;
Visto il R. decreto 30 aprile 1931, n. 586, che autorizza l'emissione di speciali francobolli commemorativi del cinquantenario della morte di Giuseppe Garibaldi;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per gli affari esteri e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione di francobolli commemorativi del cinquantenario della morte di Giuseppe Garibaldi destinati alla francatura delle corrispondenze impostate in ciascuna delle 14 Isole italiane dell'Egeo.

Art. 2.

Con successivo Nostro decreto saranno indicati le caratteristiche tecniche ed il termine di validità dei singoli tagli dei francobolli di cui all'articolo precedente, i quali non saranno però ammessi al cambio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — GRANDI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 321, foglio 94. — MANCINI.

REGIO DECRETO 2 giugno 1932, n. 690.

Nuove tabelle organiche per l'Amministrazione dell'educazione nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I ruoli organici, relativi a personale dell'Amministrazione della educazione nazionale, stabiliti con le tabelle annesse al presente decreto, vistate, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti, sostituiscono ed integrano i corrispondenti ruoli organici stabiliti col R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni.

I ruoli del rimanente personale dell'educazione nazionale comunque non considerati nelle annesse tabelle rimangono immutati.

Art. 2.

I posti di ispettore centrale di seconda classe per la istruzione media classica, scientifica e magistrale e per l'istru-

zione media tecnica e quello di ispettore di prima classe per l'insegnamento privato sono conferiti secondo le norme stabilite nell'art. 4 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2976, per la nomina a ispettore centrale per la istruzione media classica, scientifica e magistrale. Peraltro la nomina non può essere disposta nei riguardi di personale dell'Amministrazione statale, se questo non appartenga allo stesso grado e gruppo, ovvero, da almeno tre anni, ad un ruolo di gruppo A e al grado immediatamente inferiore a quello da conferire.

Art. 3.

Nella prima attuazione del presente decreto, i posti di agente tecnico nel ruolo del personale tecnico subalterno dell'Amministrazione centrale possono essere conferiti al personale subalterno, attualmente addetto ai servizi automobilistici del Ministero, che abbia almeno il grado di usciere.

Il personale che, nella prima attuazione del presente decreto, venga a risultare in soprannumero nel ruolo predetto sarà conservato fino a riassorbimento per successive vacanze.

Art. 4.

Il termine del 31 dicembre 1931, di cui all'art. 1 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, è prorogato al 30 settembre 1932 per l'Amministrazione dell'educazione nazionale.

Art. 5.

Il personale presentemente assegnato a posti che, per effetto del presente decreto, sono soppressi, è considerato nel grado attuale in soprannumero fino a riassorbimento per successive vacanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1932 · Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 24 giugno 1932-X
Atti del Governo, registro 321, foglio 124. — MANCINI.

TABELLA A.

Ruolo organico del personale dell'Amministrazione centrale.

Carriera amministrativa.

(Gruppo *A*).

Grado		N. dei posti
4°	Direttori generali	6
5°	Ispettori generali	4
6°	Direttori capi divisione	19
6°	Ispettori superiori	18
7°	Capi sezione	22
8°	Consiglieri	22
9°	Primi segretari	39
10°	Segretari	42
11°	Vice segretari	
		172

Carriera d'ordine

(Gruppo *C*).

Grado		N. dei posti
9°	Archivisti capi	14
10°	Primi archivisti	38
11°	Archivisti	52
12°	Applicati	93
13°	Alunni d'ordine	9
		206

Personale subalterno.

Primi commessi	3
Commessi · Uscieri capi	42
Uscieri	44
Inservienti	16
	105

Personale tecnico subalterno.

Agenti tecnici (1)	3

(1) Col trattamento stabilito per gli agenti tecnici del Ministero delle finanze.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
GIULIANO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

TABELLA B.

Ruolo transitorio del personale proveniente dalla Real Casa (1).

(Gruppo *A*).

Grado		N. dei posti
6°	Direttori capi d'amministrazione e direttori capi divisione	3
7°	Capi sezione	3
8°	Consiglieri	2
		8

(Gruppo *B*).

Grado		N. dei posti
9°	Primi agenti agronomi	5
9°	Cassiere	1
		6

Personale subalterno.

Sorveglianti	22
Agenti di custodia	41
	63

(1) I posti di questo ruolo saranno gradualmente soppressi nel grado più basso di ciascuna carriera, man mano che si renderanno vacanti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
GIULIANO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

TABELLA C.

Ruolo organico dell'Ispettorato centrale per l'istruzione media classica, scientifica e magistrale.

(Gruppo *A*).

Grado		N. dei posti
5°	Ispettori centrali di 1ª classe	1
6°	Ispettori centrali di 2ª classe	5
		6

Ruolo organico dell'Ispettorato centrale per l'istruzione media tecnica.

(Gruppo *A*).

Grado		N. dei posti
5°	Ispettori centrali di 1ª classe	1
6°	Ispettori centrali di 2ª classe	2
		3

Ruolo organico dell'Ispettorato centrale per l'insegnamento privato.

(Gruppo *A*).

Grado		N. dei posti
5°	Ispettore centrale di 1ª classe	1

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
GIULIANO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

TABELLA D.

Ruolo organico del personale dell'Amministrazione scolastica regionale.

Carriera amministrativa.

(Gruppo *A*).

Grado		N. dei posti
5°	Provveditori agli studi di 1ª classe	6
6°	Provveditori agli studi di 2ª classe	13
7°	Segretari capi di 1ª classe	8
8°	Segretari capi di 2ª classe	11
9°	Primi segretari	20
10°	Segretari	21
11°	Vice segretari	
		79

Carriera di ragioneria.

(Gruppo *B*).

Grado		N. dei posti
8°	Ragionieri capi	18
9°	Primi ragionieri	21
10°	Ragionieri	29
11°	Vice ragionieri	
		68

Carriera d'ordine.

(Gruppo *C*).

Grado		N. dei posti
9°	Archivisti capi	10
10°	Primi archivisti	28
11°	Archivisti	46
12°	Applicati	82
13°	Alunni d'ordine	8
		174

Personale subalterno.

	N. dei posti
Uscieri capi	28
Uscieri	28
Inservienti	10
	66

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
GIULIANO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

TABELLA E.

Amministrazione universitaria.

Ruolo organico dei professori delle Regie università e dei Regi istituti d'istruzione superiore.

(Gruppo *A*).

Grado		N. dei posti
4°	Professori ordinari di 1ª classe	730 (1) (2)
5°	Professori ordinari di 2ª classe	
6°	Professori ordinari di 3ª classe	
7°	Professori straordinari	

Ruolo organico dei professori dei Regi istituti superiori di agraria.

(Gruppo *A*).

Grado		N. dei posti
4°	Professori ordinari di 1ª classe	63 (2)
5°	Professori ordinari di 2ª classe	
6°	Professori ordinari i 3ª classe	
7°	Professori straordinari	

Ruolo organico dei professori dei Regi istituti superiori di medicina veterinaria.

(Gruppo *A*).

Grado		N. dei posti
4°	Professori ordinari di 1ª classe	35 (2)
5°	Professori ordinari di 2ª classe	
6°	Professori ordinari di 3ª classe	
7°	Professori straordinari	

(1) Compresi 5 direttori di Osservatori astronomici.
(2) Le riduzioni ai singoli ruoli organici dei professori, in dipendenza della presente tabella, saranno apportate con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto col Ministro per le finanze.

Ruolo organico dei professori dei Regi istituti superiori di magistero.

(Gruppo *A*).

Grado		N. dei posti	
4°	Professori ordinari di 1ª classe	21	(1)
5°	Professori ordinari di 2ª classe		
6°	Professori ordinari di 3ª classe		
7°	Professori straordinari		

Ruolo organico del personale della carriera amministrativa.

(Gruppo *A*).

Grado		N. dei posti
7°	Direttori di segreteria di 1ª classe	5
8°	Direttori di segreteria di 2ª classe	5
9°	Primi segretari	23
10°	Segretari	24
11°	Vice segretari	
		57

Ruolo organico del personale della carriera di ragioneria.

(Gruppo *B*).

Grado		N. dei posti
9°	Primi ragionieri	11
10°	Ragionieri	11
11°	Vice ragionieri	
		22

Ruolo organico del personale della carriera d'ordine.

(Gruppo *C*).

Grado		N. dei posti
9°	Archivisti capi	4
10°	Primi archivisti	12
11°	Archivisti	20
12°	Applicati	34
13°	Alunni d'ordine	6
		76

Ruolo organico del personale degli Osservatori astronomici

PERSONALE SCIENTIFICO.

(Gruppo *A*).

Grado		N. dei posti
7°	Astronomi di 1ª classe	3
8°	Astronomi di 2ª classe	4
9°	Astronomi aggiunti	9
10°	Assistenti	12
		28

PERSONALE SUBALTERNO.

	N. dei posti
Tecnici	8
Bidelli e custodi	16
	24

(1) Le riduzioni ai singoli ruoli organici dei professori, in dipendenza della presente tabella, saranno apportate con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto col Ministro per le finanze.

Osservatorio Vesuviano.

PERSONALE SCIENTIFICO.

(Gruppo *A*).

Grado		N. dei posti
8°	Conservatore	1
10°	Assistente	1
		2

PERSONALE SUBALTERNO.

	N. dei posti
Custode	1

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale: GIULIANO.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

TABELLA F.

Ruolo organico del personale delle Biblioteche governative.

(Gruppo *A*).

Grado		N. dei posti
6°	Bibliotecari direttori di 1ª classe	6
6°	Ispettori superiori bibliografici	3
7°	Bibliotecari direttori di 2ª classe	7
7°	Conservatore della Biblioteca, del Museo e dell'Archivio del Risorgimento in Roma	1
8°	Bibliotecari capi	26
9°	Bibliotecari	26
10°	Bibliotecari aggiunti	26
		95

(Gruppo *B*).

Grado		N. dei posti
9°	Ordinatori principali	27
10°	Primi ordinatori	30
11°	Ordinatori	
		57

(Gruppo *C*).

Grado		N. dei posti
9°	Coadiutori principali	6
10°	Primi coadiutori	16
11°	Coadiutori	28
12°	Assistenti	46
13°	Aiutanti	9
		105

PERSONALE SUBALTERNO.

	N. dei posti
Custodi capi	34
Custodi	70
	104

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale: GIULIANO.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

TABELLA G.

Ruolo organico del personale dei Convitti nazionali.

(Gruppo *A*).

Grado		N. dei posti
7°	Rettori di 1ª classe	21
8°	Rettori di 2ª classe	24
9°	Vice rettori	45
10°	Istitutori di 1ª classe	198
11°	Istitutori di 2ª classe	
		288

(Gruppo *B*).

Grado		N. dei posti
9°	Economi	45
10°	Vice economi di 1ª classe	22
11°	Vice economi di 2ª classe	
		67
11°	Maestri di 1ª classe	98
12°	Maestri di 2ª classe	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
GIULIANO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

TABELLA H.

Ruolo organico del personale ispettivo e direttivo delle Scuole elementari.

(Gruppo *B*).

Grado		N. dei posti
6°	Ispettori centrali	6
7°	Ispettori scolastici capi	50
8°	Primi ispettori scolastici	60
9°	Ispettori scolastici	130
10°	Direttori didattici	1400 (1)
		1646

(1) Novanta posti di direttore didattico dovranno essere tenuti scoperti fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 331 del testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
GIULIANO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

TABELLA I.

Amministrazione delle antichità e belle arti.

Ruolo organico del personale di segreteria degli Istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica

(Gruppo *A*).

Grado		N. dei posti
7°	Direttori di segreteria di 1ª classe	8
8°	Direttori di segreteria di 2ª classe	4
9°	Primi segretari	9
10°	Segretari	4
11°	Vice segretari	
		20

Ruolo organico del personale d'ordine degli Istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica.

(Gruppo *C*).

Grado		N. dei posti
9°	Archivisti capi	2
10°	Primi archivisti	7
11°	Archivisti	12
12°	Applicati	19
13°	Alunni d'ordine	3
		43

Ruolo organico del personale subalterno degli Istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica.

Custodi 112

Ruolo organico del personale dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi di antichità.

PERSONALE SCIENTIFICO E TECNICO.

(Gruppo *A*).

Grado		N. dei posti
5°	Sopraintendenti di 1ª classe	7
6°	Sopraintendenti di 2ª classe	20
7°	Direttori di 1ª classe	14 + 1 in soprannumero
8°	Direttori di 2ª classe	26
9°	Ispettori	40 + 1 in soprannumero
10°	Ispettori aggiunti	
9°	Architetti	26
10°	Architetti aggiunti	
		133 + 2 in soprannumero

PERSONALE TECNICO ESECUTIVO.

(Gruppo *B*).

Grado		N. dei posti
9°	Disegnatori principali	4
10°	Primi disegnatori	12
11°	Disegnatori	20
		36

(Gruppo C).

Grado		N. dei posti
9°	Assistenti principali	6
10°	Primi assistenti	18
11°	Assistenti	33
		57
9°	Restauratori principali	5
10°	Primi restauratori	7
11°	Restauratori	3
		15

PERSONALE DI SEGRETERIA.

(Gruppo B).

Grado		N. dei posti
9°	Primi segretari	22
10°	Segretari	25
11°	Vice segretari	
		47

PERSONALE D'ORDINE.

(Gruppo C).

Grado		N. dei posti
9°	Archivisti capi	4
10°	Primi archivisti	12
11°	Archivisti	19
12°	Applicati	34
13°	Alunni d'ordine	6
		75

PERSONALE SUBALTERNO.

	N. dei posti
Primi custodi	80
Custodi	249 (1)
Guardie notturne	65
	394

(1) I posti che si renderanno vacanti nel ruolo dei custodi saranno gradualmente soppressi, a' sensi dell'art. 3 del R. decreto 9 luglio 1926, n. 1382, in ragione di uno su due e fino a quando i posti assegnati al ruolo non saranno stati ridotti da 249 a 164.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
GIULIANO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

REGIO DECRETO 6 giugno 1932, n. 691.
Soppressione dell'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Unchio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 28 marzo 1929, n. 639, col quale il comune di Unchio è stato soppresso ed il rispettivo territorio aggregato a quello del comune di Intra;

Vista la deliberazione del podestà di Intra, rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Unchio;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Unchio è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 321, foglio 95. — MANCINI.

REGIO DECRETO 6 giugno 1932, n. 692.
Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Perno e Castelletto Monforte ed estensione della circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Monforte d'Alba.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 13 novembre 1930, n. 1586, col quale i comuni di Monforte d'Alba, Perno e Castelletto Monforte venivano riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Monforte d'Alba »;

Vista la deliberazione del podestà di Monforte d'Alba, con la quale si chiede che per tutto il territorio del Comune medesimo funzioni un solo ufficio di conciliazione;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione degli ex comuni di Perno e Castelletto Monforte sono soppressi e la circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Monforte d'Alba è estesa a tutto il territorio dell'attuale comune di Monforte d'Alba.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 321, foglio 97. — MANCINI.

REGIO DECRETO 6 giugno 1932, n. 693.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Grosso.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 febbraio 1928, n. 225, col quale il comune di Grosso venne aggregato a quello di Mathi;

Vista la deliberazione del commissario prefettizio di Mathi, rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Grosso;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Grosso è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 321, foglio 96. — MANCINI.

REGIO DECRETO 6 giugno 1932, n. 694.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Roccacaramanico ed estensione della circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Sant'Eufemia a Maiella.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 7 febbraio 1929, n. 236, col quale i comuni di Roccacaramanico e Sant'Eufemia a Maiella venivano riuniti in un solo comune con capoluogo e denominazione « Sant'Eufemia a Maiella »;

Vista la deliberazione del podestà di Sant'Eufemia a Maiella, con la quale si chiede che per tutto il territorio del comune medesimo funzioni un solo ufficio di conciliazione;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Aquila;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Roccacaramanico è soppresso e la circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Sant'Eufemia a Maiella è estesa a tutto il territorio dell'attuale comune di Sant'Eufemia a Maiella.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 321, foglio 98. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 giugno 1932, n. 695.

Approvazione dell'atto aggiuntivo 21 maggio 1932-X alla convenzione 14 marzo 1916, per l'esecuzione della variante del tronco di penetrazione in Roma della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere in dipendenza dell'attuazione del nuovo piano regolatore della Capitale, alla esecuzione di una variante al tronco di penetrazione urbana della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo, concessa alla Società romana per le ferrovie del Nord e in corso di costruzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato e reso esecutorio l'atto aggiuntivo 21 maggio 1932-X alla convenzione 14 marzo 1916, stipulata fra i delegati dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze, in rappresentanza dello Stato, e il legale rappresentante della Società romana per le ferrovie del Nord, per l'esecuzione della variante del tronco di penetrazione in Roma della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo.

Art. 2.

È autorizzata la spesa di L. 10.420.000 per provvedere al pagamento del concorso straordinario dello Stato previsto dall'art. 3 dell'atto aggiuntivo di cui all'articolo precedente.

L'accennata spesa sarà stanziata per metà nell'esercizio finanziario corrente e per l'altra metà nell'esercizio finanziario 1932-33.

Art. 3.

È data facoltà al Ministro per le finanze di provvedere, mediante propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 321, foglio 100. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 giugno 1932, n. 696.
Istituzione di un Ente per la colonizzazione della Cirenaica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Considerata la necessità urgente ed assoluta di emanare norme speciali per la messa in valore mediante la colonizzazione con famiglie della Madre Patria dei terreni della Cirenaica;
Vista la legge 9 aprile 1931, n. 358;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per le colonie, per le finanze, per le corporazioni e per l'agricoltura e le foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito sotto la vigilanza del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna e del Ministero delle colonie un Ente per la colonizzazione della Cirenaica.
Esso è dotato di un patrimonio ed ha personalità giuridica.

Art. 2.

L'Ente ha lo scopo di porre in valore mediante la colonizzazione con famiglie della Madre Patria i terreni della Cirenaica che saranno attribuiti al suo patrimonio da parte dello Stato.

Art. 3.

Il patrimonio dell'Ente, oltre che dai terreni di cui al precedente articolo, sarà formato da un contributo di:
L. 5.000.000 da parte del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna;
L. 5.000.000 da parte dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero;
L. 5.000.000 dal Banco di Napoli;
L. 5.000.000 dal Banco di Sicilia;
L. 5.000.000 dall'Istituto nazionale delle assicurazioni;
L. 5.000.000 dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali;
L. 2.000.000 dalla Cassa nazionale infortuni;
L. 2.000.000 dalla Banca nazionale del lavoro;
L. 1.000.000 dal Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento;
L. 3.000.000 dai Consigli provinciali dell'economia corporativa del Regno, secondo un reparto da eseguirsi dal Ministero delle corporazioni.

Le somme su indicate saranno versate in cinque rate annuali eguali a decorrere dalla data di approvazione dello statuto.

Art. 4.

Sono organi dell'Ente l'assemblea dei partecipanti, il presidente, il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei sindaci.

Art. 5.

L'assemblea è costituita dai partecipanti per quota non inferiore a L. 500.000 e ad essi spetta un voto per ogni quota.
I rappresentanti dei Consigli provinciali dell'economia corporativa, di cui all'art. 3, saranno nominati, in ragione del contributo complessivo dei Consigli, dal Ministero delle corporazioni.
Allo Stato, che è rappresentato all'assemblea dal presidente dell'Ente, spetterà un numero di voti pari al totale dei voti spettanti agli altri partecipanti.
L'assemblea è competente a deliberare:
a) sulle proposte dello statuto dell'Ente e sue eventuali modificazioni;
b) sui bilanci preventivi e consuntivi;
c) sulla nomina di sette componenti il Consiglio di amministrazione scelti fra persone specialmente esperte dei problemi della colonizzazione;
d) sulla nomina di uno dei sindaci.

Art. 6.

Il presidente è nominato con decreto del Capo del Governo su proposta del Commissario per le migrazioni e la colonizzazione interna di concerto con il Ministro per le colonie.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattordici membri di cui sette nominati dall'assemblea dei partecipanti, a' sensi del precedente art. 5, e sette delegati rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna, dal Ministero delle colonie, dal Ministero delle finanze, dal Ministero delle corporazioni, dal Governo della Colonia e dalla Camera di commercio coloniale.
Il presidente dell'Ente deve sentire il Consiglio di amministrazione sulla nomina e revoca del personale, sui bilanci preventivi e consuntivi e su tutto quanto ecceda la semplice amministrazione.

Art. 8.

Il Collegio dei sindaci è costituito da tre persone designate una dall'assemblea all'infuori dei partecipanti, una dal Capo del Governo ed una dal Ministero delle finanze.

Art. 9.

Lo statuto dell'Ente e le eventuali successive modificazioni sono proposte dall'assemblea dei partecipanti ed approvate con decreto del Capo del Governo sentiti il Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna e il Ministero delle colonie.
Il Capo del Governo in tale sede di approvazione può apportarvi le modificazioni che reputi necessarie.

Art. 10.

All'Ente possono essere concessi i contributi e sussidi previsti dalle norme vigenti in favore della colonizzazione in Tripolitania e in Cirenaica e delle migrazioni interne.

Art. 11.

Gli atti e contratti stipulati coll'Ente sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato.

I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tassa sugli affari.

Art. 12.

Un rappresentante del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna è chiamato a far parte del Consiglio superiore coloniale istituito dal R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1817.

Art. 13.

Con decreti del Capo del Governo potranno essere apportate modificazioni e aggiunte alle norme attualmente in vigore sulla disciplina e lo sviluppo delle migrazioni e della colonizzazione interna, e saranno emanate le disposizioni necessarie in dipendenza del presente decreto.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — MOSCONI — BOTTAI — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 321, foglio 125. — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 giugno 1932, n. 697.

Norme per la esecuzione della legge 31 dicembre 1931, n. 1806, riguardante la istituzione di albi degli esportatori di prodotti orto-frutticoli ed agrumari, di essenze agrumarie e di fiori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la legge 31 dicembre 1931, n. 1806, riguardante la istituzione di albi degli esportatori di prodotti orto-frutticoli ed agrumari, di essenze agrumarie e di fiori;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Prodotti per la cui esportazione valgono le norme della legge e documenti in base ai quali può avvenirne la esportazione.

Art. 1.

Le norme della legge 31 dicembre 1931, n. 1806, e del presente regolamento, sono applicabili all'esportazione dei seguenti prodotti:

a) agrumi (aranci, limoni, mandarini, cedri, ecc.);

b) frutta fresca (mele, pere, pesche, susine, albicocche, ciliege, nespole, uva da tavola, ecc.);

c) frutta secca ed essiccata (mandorle, noci, nocciole, pistacchi, pinoli, castagne, ecc.);

d) ortaglie (cavolfiori, cavoli, pomidoro, patate, fagiolini, piselli, cetrioli, asparagi, carciofi, finocchi, sedani, insalate e verdure in genere);

e) funghi freschi, essiccati e conservati, tartufi;

f) prodotti orto-frutticoli conservati ed estratti da tali prodotti;

g) essenze di agrumi e altri derivati agrumari;

h) piante aromatiche, officinali e loro derivati;

i) fiori, foglie e piante ornamentali.

Art. 2.

Nella lettera di vettura, per le spedizioni effettuate con mezzo ferroviario, o nella dichiarazione doganale, per le spedizioni effettuate con mezzo diverso da quello ferroviario, deve farsi indicazione dell'albo in cui l'esportatore è iscritto e del relativo numero di iscrizione.

Ove la spedizione sia effettuata da una Casa di spedizione, nella lettera di vettura o nella dichiarazione doganale devono essere altresì indicati gli estremi della conseguita autorizzazione della Casa di spedizione, secondo quanto è previsto all'art. 5 della legge.

Art. 3.

Per le spedizioni consentite ai sensi dell'art. 7 della legge, a produttori non iscritti all'albo, nella lettera di vettura o nella dichiarazione doganale devono essere indicati gli estremi del conseguito permesso di esportazione occasionale, allegando il relativo documento.

Ove la spedizione sia effettuata da una Casa di spedizione, nella lettera di vettura o nella dichiarazione doganale devono essere altresì indicati gli estremi della conseguita autorizzazione della Casa di spedizione, secondo quanto è previsto all'art. 5 della legge.

Art. 4.

Le spedizioni a mezzo ferroviario dei prodotti di cui al precedente art. 1 possono effettuarsi solamente presso le stazioni che, in base alle rispettive abilitazioni, possono accettare trasporti del genere.

Nessuna responsabilità può far carico all'Amministrazione ferroviaria per le eventuali inesattezze delle indicazioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3.

Iscrizioni, cancellazioni, reiscrizioni e trasferimenti.

Art. 5.

È consentita l'iscrizione ai commercianti dichiarati falliti, qualora essi abbiano ottenuto la cancellazione del loro nome dall'albo dei falliti, ai sensi dell'art. 816 del Codice di commercio.

Art. 6.

Agli effetti dell'art. 8, comma 4°, della legge, ai reati previsti nei titoli III, VI e X del libro secondo del Codice penale abrogato e nell'art. 319 dello stesso Codice, si intendono sostituiti i reati previsti nei corrispondenti titoli II, VII e XIII del libro secondo del Codice vigente e negli articoli 440, 2° e 3° comma, 441 e 442 del Codice medesimo.

Art. 7.

Nel caso di condanna per reato che non consentirebbe la iscrizione nell'albo, è sempre ordinata la cancellazione.

Gli iscritti da oltre tre mesi debbono presentare all'ufficio dell'albo, entro il primo mese di ogni anno, un nuovo certificato generale del casellario giudiziario.

Art. 8.

Non è concessa l'iscrizione nell'albo alle aziende in cui siano proprietari o comproprietari, soci di fatto o a nome collettivo, soci accomandatari o amministratori, commercianti o produttori ai quali sia stata negata la iscrizione, o che dall'albo siano stati cancellati, finchè dura la condizione che ha dato causa alla negata iscrizione o alla cancellazione dall'albo.

Art. 9.

La cessazione del commercio ed il fallimento di aziende iscritte all'albo producono, di diritto, la cancellazione.

Tuttavia, quando sia autorizzato l'esercizio provvisorio del commercio del fallito, il presidente della Commissione di cui all'art. 8 della legge può, su domanda del curatore, concedere la temporanea revoca della cancellazione, fino alla chiusura dell'esercizio suddetto.

Art. 10.

Nei casi di fusione, trasformazione o trapasso — per atto tra vivi o per causa di morte — delle aziende iscritte nell'albo, l'iscrizione conserva la sua efficacia a favore dell'ente risultante dalla fusione o trasformazione, o del successore nella proprietà dell'azienda, per il termine di 45 giorni dalla data dell'atto di fusione, di trasformazione o di alienazione, o dalla data dell'apertura della successione.

Qualora, entro il termine di cui al comma precedente, venga presentata domanda per la conferma della iscrizione, questa conserva la sua efficacia fino a che sulla domanda abbia definitivamente pronunciato il Comitato centrale previsto dall'art. 10 della legge, o fino a che non sia divenuta irrevocabile la pronuncia della Commissione istituita ai sensi dell'art. 8 della legge stessa.

Art. 11.

Chi è stato cancellato dall'albo per avvenuta cessazione di commercio può, a sua richiesta, esservi reiscritto ove imprenda nuovamente il commercio di esportazione dei prodotti di cui al precedente art. 1.

Se la cancellazione è avvenuta a seguito di condanna penale, non può esser domandata la nuova iscrizione se non siano trascorsi dieci anni dalla data della condanna o se non si sia ottenuta la riabilitazione.

Quando la cancellazione sia avvenuta per dichiarazione di fallimento dell'iscritto, questi non può chiedere una nuova iscrizione se non abbia ottenuto la cancellazione del suo nome dall'albo dei falliti, ai sensi dell'art. 816 del Codice di commercio.

Quando, nei casi di fusione, trasformazione o trapasso di azienda, si sia omesso di chiedere la conferma dell'iscrizione nel termine di cui al precedente articolo, o la domanda sia stata respinta, si può, in qualunque tempo, chiedere una nuova iscrizione.

Art. 12.

Negli albi, gli iscritti sono collocati in ordine numerico progressivo, con l'indicazione della ditta, denominazione o ragione sociale, nonchè della sede principale di esse e della data di iscrizione.

Art. 13.

In caso di trasferimento della sede dell'azienda da una Provincia all'altra, è consentito il trasferimento da un albo provinciale all'altro, su istanza dell'iscritto e previo il parere favorevole della Commissione — di cui all'art. 8 della legge — della Provincia di provenienza.

Art. 14.

Le autorizzazioni di cui al 7° capoverso dell'art. 5 della legge sono concesse dal Comitato centrale, sentito l'Istituto nazionale dell'esportazione.

Le predette autorizzazioni devono essere rivedute annualmente, entro il 15 gennaio, dal Comitato centrale.

Il Comitato centrale, avanti di concedere le autorizzazioni di cui al 1° comma del presente articolo, determinerà l'ammontare della cauzione da versarsi dalle Case di spedizione o le esonererà dal versamento di una cauzione, ove ad essa siano già tenute per l'esercizio della loro attività.

Per le deliberazioni di cui ai precedenti commi, il presidente del Comitato richiede l'Associazione sindacale nazionale, nella quale è inquadrata l'Associazione sindacale rappresentante la Casa di spedizione, di nominare un proprio rappresentante nel Comitato.

Art. 15.

Le cauzioni imposte alle Case di spedizioni, ai sensi del 6° capoverso dell'art. 5 della legge, possono essere costituite in danaro, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o che lo Stato ammette a costituzione di garanzie presso le pubbliche Amministrazioni.

Esse sono depositate nella Cassa depositi e prestiti, presso la Direzione generale per la provincia di Roma, e presso le rispettive Intendenze di finanza per le altre Provincie.

Art. 16.

In caso di inosservanza delle disposizioni della legge e del presente regolamento, di quelle vigenti per i trasporti ferroviari o marittimi, nonchè di quelle che, per la regolare esecuzione delle spedizioni, verranno stabilite dall'Istituto nazionale per l'esportazione, la Commissione di cui all'art. 8 della legge può disporre l'incameramento totale o parziale della cauzione versata dalla Casa di spedizione. In tal caso, il presidente della Commissione richiede l'Associazione sindacale locale, nella quale la Casa di spedizione è — come tale — inquadrata, di nominare un proprio rappresentante nella Commissione.

Per le stesse inosservanze, inoltre, il Comitato centrale, sentito l'Istituto nazionale dell'esportazione, può revocare l'autorizzazione data alla Casa di spedizione, ai sensi dell'8° comma dell'art. 5 della legge.

Art. 17.

Contro il provvedimento di incameramento — totale o parziale — della cauzione è ammesso ricorso, entro quindici giorni dalla data di comunicazione, al Comitato centrale, il quale delibererà in via definitiva.

Per tale deliberazione il presidente del Comitato richiede l'Associazione sindacale nazionale, nella quale è inquadrata l'Associazione sindacale rappresentante la Casa di spedizione, di nominare un proprio rappresentante nel Comitato.

Il ricorso ha effetto sospensivo.

Art. 18.

L'ammontare delle cauzioni incamerate è devoluto al Fondo speciale delle corporazioni, per essere destinato ad iniziative volte al miglioramento dell'orto-frutticoltura.

Art. 19.

La restituzione della cauzione non può effettuarsi se non in base ad ordinanza del presidente del Consiglio provinciale dell'economia corporativa e non prima di sei mesi dalla data in cui l'autorizzazione sia stata revocata, a richiesta della Casa di spedizione interessata od ai sensi del precedente art. 16.

Funzionamento delle Commissioni provinciali e del Comitato centrale.

Art. 20.

L'istruttoria che precede l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 9 della legge, ed all'art. 16 del presente regolamento, può esser promossa dalle Commissioni provinciali su denuncia dei privati interessati, o su richiesta delle Associazioni sindacali e delle Amministrazioni dello Stato, ovvero d'ufficio.

Art. 21.

Il presidente della Commissione, verificati sommariamente i fatti, raccoglie le opportune informazioni e, dopo di avere inteso l'interessato, riferisce alla Commissione, la quale delibera se vi sia luogo a procedimento.

In caso affermativo il presidente nomina il relatore, fissa la data della seduta per la discussione e ne informa — almeno 10 giorni prima — l'interessato, affinchè possa presentare le proprie giustificazioni, sia personalmente, sia per mezzo di memorie scritte, e gli opportuni documenti.

Nel giorno fissato, la Commissione, sentito il rapporto del relatore e presa conoscenza delle difese dell'interessato, adotta le proprie deliberazioni.

Ove l'interessato non si presenti e non faccia pervenire documenti a sua difesa, nè chieda un rinvio giustificando un legittimo impedimento, si procede in sua assenza. Non sono ammessi più di due successivi rinvii.

La Commissione delibera a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 22.

I ricorsi di cui al primo comma dell'art. 10 della legge ed all'art. 17 del presente regolamento devono essere presentati ai Consigli provinciali dell'economia corporativa, i quali li trasmettono al Comitato centrale, entro cinque giorni dalla data di ricezione.

Art. 23.

Per le deliberazioni sui ricorsi di cui al precedente articolo, il presidente del Comitato centrale, esposti sommariamente i fatti al Comitato, nomina il relatore, fissa la data della seduta per la discussione e ne informa, almeno 15 giorni prima, il ricorrente.

Nel giorno fissato, il Comitato, sentito il rapporto del relatore e presa conoscenza della difesa del ricorrente, adotta le proprie deliberazioni.

Ove il ricorrente non si presenti e non faccia pervenire documenti a sua difesa, nè chieda un rinvio giustificando un legittimo impedimento, si procede in sua assenza. Non sono ammessi più di due successivi rinvii.

Il Comitato delibera a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 24.

Le Commissioni provinciali ed il Comitato centrale sono convocati in seguito ad invito dei rispettivi presidenti.

I rappresentanti delle organizzazioni sindacali, in seno alle Commissioni provinciali ed al Comitato centrale, possono essere revocati dai presidenti o segretari delle rispettive organizzazioni, a seconda dei loro ordinamenti, in caso di sopravvenuta incompatibilità con la loro funzione di rappresentanti sindacali.

Essi decadono, di diritto, dal far parte delle Commissioni provinciali e del Comitato centrale ove, senza giustificato motivo, non intervengano a tre successive sedute.

Istanze, ricorsi, comunicazione di provvedimenti e richiesta di nomina di rappresentanti sindacali.

Art. 25.

I provvedimenti con i quali siano applicate le sanzioni contemplate dall'art. 9 della legge, e dall'art. 16 del presente regolamento, devono in ogni caso essere comunicati alle organizzazioni sindacali rappresentanti le persone contro le quali quei provvedimenti sono stati adottati.

Tali organizzazioni hanno l'obbligo di comunicare all'ufficio dell'albo i provvedimenti adottati contro coloro che siano anche iscritti all'albo.

I provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 16 del presente regolamento devono essere comunicati, dalla segreteria del Comitato centrale, all'Istituto nazionale per l'esportazione.

Art. 26.

I provvedimenti e le richieste di nomina di rappresentanti sindacali, contemplati dalla legge e dal presente regolamento, sono comunicati alle persone ed agli enti interessati per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a cura dei competenti Uffici provinciali dell'economia corporativa.

Art. 27.

Le domande da inoltrarsi alle Commissioni provinciali ed al Comitato centrale, nonchè i ricorsi al Comitato centrale, devono essere redatti su carta da bollo.

Nomina di rappresentanti sindacali.

Art. 28.

Le organizzazioni sindacali del commercio e dell'agricoltura devono nominare i propri rappresentanti, nelle Commissioni provinciali e nel Comitato centrale, entro il 30 maggio 1932 e successivamente, a sostituzione di quelli che cessassero dalla carica, entro il termine di quindici giorni dalla data di cessazione.

La nomina dei rappresentanti sindacali di cui all'ultimo capoverso dell'art. 14, al 1° comma dell'art. 16 ed al 2° comma dell'art. 17 del presente regolamento, deve avvenire entro dieci giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta di nomina.

Ove la nomina dei rappresentanti sindacali non avvenisse entro i termini di cui ai precedenti commi, possono ad essa

direttamente procedere il presidente del Consiglio dell'economia corporativa od il Ministro per le corporazioni, in sostituzione — rispettivamente — delle Associazioni sindacali locali e nazionali.

Albi, elenchi di marchi ed attestati.

Art. 29.

È consentita la pubblica visione degli albi.

I Consigli provinciali dell'economia corporativa possono rilasciare attestati di avvenuta iscrizione o di non avvenuta iscrizione all'albo, agli interessati che ne facciano richiesta.

Art. 30.

È consentita la pubblica visione dell'elenco dei marchi depositati ai sensi dell'art. 6 della legge ed esistente presso l'ufficio dell'albo.

I Consigli provinciali dell'economia corporativa possono rilasciare attestati di avvenuto deposito o di non avvenuto deposito di marchi, agli interessati che ne facciano richiesta.

Art. 31.

Ciascun ufficio dell'albo trasmetterà alla segreteria del Comitato centrale un elenco degli iscritti, comunicando altresì i provvedimenti di cancellazione e di sospensione, nonchè quelli di incameramento delle cauzioni versate dalle Case di spedizione.

L'elenco aggiornato di tutti gli iscritti agli albi, e gli altri provvedimenti indicati dal precedente comma, saranno comunicati dalla suddetta segreteria alle Amministrazioni ed Enti interessati, nonchè alle stazioni ferroviarie di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Art. 32.

Le funzioni di segretario del Comitato centrale sono disimpegnate da un funzionario del Ministero delle corporazioni, di grado non inferiore al 9°.

Art. 33.

Ai fondi occorrenti per il funzionamento degli uffici degli albi provvedono i Consigli provinciali dell'economia corporativa, i quali sono autorizzati a riscuotere, sui certificati e sugli atti che venissero rilasciati ai sensi della legge e del presente regolamento, i diritti di cui alla lettera *a*) dell'articolo 18 della legge 18 aprile 1926, n. 731.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — ROCCO — MOSCONI — ACERBO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 321, foglio 123. — MANCINI.

REGIO DECRETO 31 marzo 1932.

Radiazione dall'elenco delle acque pubbliche della provincia di Novara dei corsi d'acqua « Gardina » e « Canale Lamporasso ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 15 febbraio 1923, n. 1210, registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 1923, al reg. n. 8 lavori pubblici, foglio n. 2939, col quale fu approvato l'elenco delle acque pubbliche del territorio della provincia di Novara, attualmente suddiviso fra le nuove provincie di Vercelli e di Novara, al cui numero 8 furono inscritti i corsi d'acqua denominati roggia Bona, rio Lamporo, rio Cavone, rio Marcora, roggia Gardina, roggia Musca, canale Lamporasso, attualmente compresi nel territorio della provincia di Vercelli;

Vista la sentenza 26-31 gennaio 1927 del Tribunale delle acque pubbliche di Torino nella causa promossa dal marchese Pallavicino Domenico fu Stefano, dal marchese Carrega Andrea principe di Lucedio fu Francesco, e dalla Società anonima Leri contro l'Amministrazione dei lavori pubblici, circa l'iscrizione del canale Lamporasso nell'elenco delle acque pubbliche, nonchè la sentenza 3-13 maggio del medesimo Tribunale delle acque pubbliche di Torino nella causa promossa dai signori Tavallini Edoardo fu Pietro, Tavallini Giovanni, Antonio, Alberto e Mario fratelli fu Ercole, Albert ing. commendatore Alfredo, quale procuratore generale delle LL. AA. RR. i Principi di Savoia-Aosta, Barsano Domenico fu Pietro e Pretti Pietro di Giovanni contro l'Amministrazione dei lavori pubblici e delle finanze, circa l'iscrizione nell'elenco delle acque pubbliche della roggia o rio Gardina;

Ritenuto che con tali sentenze, passate in giudicato, il Tribunale delle acque pubbliche ordinò la cancellazione dall'elenco delle acque pubbliche del tratto della roggia Gardina compreso fra il punto in cui ha origine e il punto in cui, nel territorio di Ronsecco, presso la cascina Rondolino, si riuniscono lo scaricatore della Molinara di Lachelle e il cavo Rosso, nonchè del canale Lamporasso e del susseguente cavo Scalandrino, dal punto in cui ha origine fino al punto in cui confluisce col cavo Acquanera, per non avere essi i caratteri obiettivi d'acqua pubblica;

Che si rende pertanto necessario provvedere alla radiazione dall'elenco delle acque pubbliche della roggia Gardina, fino alla confluenza dello scaricatore della roggia di Lachelle col cavo Rosso, e del canale Lamporasso fino alla confluenza col cavo Acquanera;

Visto il R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2595, e il regolamento approvato con R. decreto-legge 4 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni e utilizzazioni d'acque pubbliche, nonchè il Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2235;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono radiati dall'elenco delle acque pubbliche della provincia di Novara, approvato con R. decreto 15 febbraio 1923, n. 1210, i seguenti corsi d'acqua, attualmente compresi nel territorio della provincia di Vercelli, già inscritti al numero 8 del succitato elenco:

a) roggia Gardina, limitatamente al tratto compreso fra il punto in cui ha origine e il punto in cui, nel territorio di

Ronsecco presso la cascina Rondolino, si riuniscono lo scaricatore della roggia di Lachelle e il cavo Rosso;

b) canale Lamporasso, con il susseguente cavo Scalandrino, dal punto in cui ha origine fino al punto di confluenza colla roggia Acquanera.

Art. 2.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 31 marzo 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1932 - Anno X
Registro n. 6 Lavori pubblici, foglio n. 161.

(3729)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1932.
Proroga della straordinaria gestione dell'Opera pia « San Tito », in Ovada.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio u. s., col quale si assegnava il termine di mesi quattro, per il compimento dei suoi lavori, al commissario incaricato, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione dell'Opera pia « San Tito », con sede in Ovada (provincia di Alessandria);

Vista la proposta del Prefetto;

Ritenuta la necessità di accordare al commissario una proroga del termine assegnatogli;

Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario per il compimento dei suoi lavori è prorogato fino al 31 ottobre 1932-XI.

Il prefetto di Alessandria è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 10 giugno 1932 - Anno X

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(3754)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-249 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cijan Antonio fu Antonio e di Rosalia Silic, nato a Merna il 3 febbraio 1902 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ziani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cijan Giuseppina di Andrea Mavric, nata a Gorizia il 7 novembre 1904, moglie;
Cijan Giuseppina, nata a Gorizia il 26 agosto 1925, figlia;
Cijan Emilio, nato a Gorizia il 7 agosto 1927, figlio;
Cijan Domenico, nato a Gorizia il 6 febbraio 1930, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3462)

N. 50-251 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Cijan ved. Ernesta fu Vincenzo Osbat e della fu Maria Primozic, nata a Merna il 17 agosto 1875 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ziani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cijan Francesco fu Antonio, nato a Gorizia il 22 settembre 1906, figlio;
Cijan Luigi fu Antonio, nato a Gorizia il 6 giugno 1912, figlio;
Cijan Maria fu Antonio, nata a Gorizia l'8 maggio 1914, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3463)

N. 50-250 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Cijan Emma fu Giuseppe e della fu Veliscek Leopolda, nata a S. Martino di Quisca il 19 giugno 1920 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ziani ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3464)

N. 50-252 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cijan Stefano fu Stefano e della fu Cescut Caterina, nato a Merna il 22 febbraio 1880 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ziani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cijan Luigia, nata a Gorizia il 2 dicembre 1905, figlia;
Cijan Ilario, nato a Gorizia il 17 agosto 1908, figlio;
Cijan Valentino, nato a Gorizia il 7 dicembre 1914, figlio;
Cijan Maria, nata a Dobropolje il 2 dicembre 1919, figlia;
Cijan Maria Paolina fu Stefano, nata a Merna il 2 giugno 1871, sorella.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3465)

N. 50-253 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Cijan ved. Maria fu Andrea Sciurk e della fu Maria Kocjancic, nato a Gorizia il 14 settembre 1882 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ziani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cijan Alma fu Carlo, nata a Gorizia il 7 novembre 1908, figlia;
Cijan Dusan fu Carlo, nata a Monfalcone il 22 ottobre 1913, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3466)

N. 50-254 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cijak Agostino fu Giovanni e della fu Maria Cotic, nato a Merna il 1° gennaio 1902 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ciacchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cijak Rosalia fu Giuseppe Mucic, nata a Gorizia il 26 gennaio 1906, moglie;
Cijak Darinka, nata a Gorizia il 10 dicembre 1925, figlia;
Cijak Alma, nata a Gorizia il 17 settembre 1927, figlia;
Cijak Emilio, nato a Merna l'8 ottobre 1911, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3467)

N. 50-281 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cucat Giovanni fu Biagio e della fu Zottig Caterina, nato a Gorizia il 15 aprile 1864 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zucchiatti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Cucat Anna fu Andrea Plesnizer, nata a Gargaro il 23 luglio 1871, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 11 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3468)

N. 2580-82.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Antih Giovanna fu Giovanni e della fu Ban Maria, nata a Creda il 1° ottobre 1901 e residente a Caporetto - Creda 65, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Antici ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Antih Francesco, nato a Creda il 2 dicembre 1899, fratello.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Caporetto, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 6 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3469)

N. 2580-81.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Antih Francesco fu Giacomo e della fu Benko Caterina, nato a Staroselo il 4 luglio 1863 e residente a Caporetto Staroselo, 37, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Antici ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Antih Maria fu Antonio Pintar, nata a Staroselo il 18 novembre 1864, moglie;
Antih Francesco, nato a Staroselo il 25 febbraio 1894, figlio;
Antih Amalia, nata a Staroselo il 1° maggio 1898, figlia;
Antih Maria, nata a Staroselo il 4 maggio 1905, figlia;
Antih Giovanni, nato a Staroselo il 4 aprile 1907, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Caporetto, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 6 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3470)

N. 2580-80.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla resti-

tuzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Antih Giuseppe fu Giovanni e della fu Cebokli Anna, nato a Creda il 26 gennaio 1874 e residente a Caporetto - Potochi n. 4, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Antici ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Antih Amalia fu Antonio Rob, nata a Creda il 26 settembre 1876, moglie;
Antih Ludmilla, nata a Creda il 5 gennaio 1908, figlia;
Antih Michele, nato a Creda il 2 settembre 1910, figlio;
Antih Maria, nata a Creda il 29 ottobre 1912, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Caporetto, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 6 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3471)

N. 50-257 A.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Antich Alfonso di Michele e di Laurencic Antonia, nato a Caporetto il 4 luglio 1902 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Antici ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Antich Carolina di Andrea Jarz, nata a Gorizia il 25 ottobre 1910, moglie;
Antich Bruno Alfonso, nato a Gorizia il 1° ottobre 1929, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3473)

N. 2580-83.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Antih Giovanni fu Giovanni e della fu Zuber Caterina, nato a Robis il 20 ottobre 1878 e residente a Caporetto - Creda, 66, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Antici ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Antih Vilma di Giovanni, nata a Creda il 1° maggio 1925, figlia;
Antih Adolfo di Giovanni, nato a Creda il 6 aprile 1927, figlio;
Antih Raimondo di Giovanni, nato a Creda il 15 agosto 1928, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Caporetto, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 6 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3474)

N. 2580-85.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Antik Francesco fu Giacomo e di Koren Maria, nato a Robic il 16 luglio 1885 e residente a Caporetto - Robic 47, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Antici ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Antik Teresa fu Michele Zuber, nata a Creda il 2 ottobre 1893, moglie;

Antik Milada, nata a Robic il 21 febbraio 1924, figlia;
Antik ved. Maria fu Michele Koren, nata a Creda il 10 maggio 1857, madre;
Antik Antonio fu Giacomo, nato a Robic il 31 dicembre 1887, fratello;
Antik Caterina fu Giacomo, nata a Robic 31 luglio 1892, sorella;
Antik Angela fu Giacomo, nata a Robic il 31 agosto 1897, sorella;
Antik Giovanni fu Giacomo, nato a Robic il 20 ottobre 1900, fratello;
Antik Giuseppe fu Giacomo, nato a Robic l'8 marzo 1881, fratello.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Caporetto, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 6 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3475)

N. 2580-84.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Antich Francesco fu Giovanni e della fu Cebokli Anna, nato a Creda l'8 gennaio 1878 e residente a Caporetto - Creda n. 51, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Antici ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Antich Maria di Antonio Ceucic, nata a Creda il 23 marzo 1879, moglie;
Antich Francesco, nato a Creda il 16 ottobre 1903, figlio;
Antich Maria, nata a Creda il 19 gennaio 1906, figlia;
Antich Paolo, nato a Creda il 29 giugno 1908, figlio;
Antich Antonia, nata a Creda il 30 dicembre 1909, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Caporetto, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 6 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3476)

N. 2580-79.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Antih ved. Teresa fu Andrea Butul e della fu Ceucic Caterina, nata a Creda il 26 agosto 1866 e residente a Caporetto, frazione Creda n. 7, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Antici ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Antih Maria fu Giuseppe, nata a Creda il 20 agosto 1892, figlia;
Antih Francesco fu Giuseppe, nata a Creda il 9 luglio 1898, figlio;
Antih Giusto fu Giuseppe, nato a Creda l'11 aprile 1900, figlio;
Antih Matilde fu Giuseppe, nata a Creda il 27 febbraio 1903, figlia;
Antih Antonio fu Giuseppe, nato a Creda il 1° gennaio 1906, figlio;
Antih Angela fu Giuseppe, nata a Creda il 4 agosto 1907, figlia;
Antih Giuseppe fu Giuseppe, nato a Creda il 2 febbraio 1887, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Caporetto, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 6 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3477)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 185.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 269 — Data: 29 agosto 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza d

Palermo. — Intestazione: dott. Francesco Moscatello di Rosolino per conto di Moscatello Francesco di Rosolino per cauzione di esercizio notarile — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Rendita: L. 200, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1931.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 18 giugno 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3746)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio delle ratifiche relative alla Convenzione italo-britannica per l'assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale.

Il giorno 7 giugno 1932-X, ha avuto luogo a Londra, tra il Regio ambasciatore presso la Corte di S. Giacomo ed il Ministro degli affari esteri britannico lo scambio degli strumenti di ratifica della Convenzione italo-britannica per l'assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale firmato a Londra il 17 dicembre 1930.

(3761)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per il posto di direttore della Cattedra ambulante di agricoltura per la provincia di Gorizia.

Con le norme stabilite dal R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3433, modificate dal R. decreto 26 giugno 1930, n. 1074, e dal R. decreto 18 giugno 1931, n. 1158, è aperto il concorso, per titoli e per esami, al posto di direttore della Cattedra ambulante di agricoltura di Gorizia, con lo stipendio iniziale di L. 22.000 annue, al lordo della riduzione del 12 per cento di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, nonchè delle ritenute per ricchezza mobile, imposta complementare e per trattamento di quiescenza, aumentabile di L. 1200 ad ogni quadriennio, e per sei quadrienni successivi, pagabile in mensilità posticipate.

La misura dello stipendio potrà tuttavia essere variata dallo statuto-regolamento della Cattedra, da emanarsi in applicazione dell'art. 64 del decreto 6 dicembre 1928, n. 3433.

Gli esami saranno tenuti in luogo ed epoca da stabilirsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e consisteranno nella prova di una pubblica conferenza e in una prova pratica.

Al concorso possono essere ammessi coloro i quali siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 22 del R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3433, e alla data del presente bando, siano laureati in scienze agrarie, abbiano compiuto il 25° anno di età e si trovino in attività di servizio, da non meno di tre anni, presso una Cattedra, quali reggenti di sezione o assistenti di ruolo, o nei servizi tecnici agricoli coloniali, ricoprendovi un ufficio tecnico. Tale triennio può risultare anche di più periodi staccati, purchè il concorrente si trovi in attività di servizio alla data predetta.

L'ammissione al concorso può essere negata, con decreto, non motivato ed insindacabile, del Ministro per l'agricoltura e le foreste, su proposta del Consiglio di amministrazione della Cattedra.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale dell'agricoltura), entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, la domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 5.

Alla domanda, che deve contenere l'indicazione del cognome, nome e paternità del concorrente, e quella del domicilio, a cui debbono essere indirizzate le eventuali comunicazioni, saranno allegati i seguenti documenti:

a) atto di nascita legalizzato dalla competente autorità giudiziaria;

b) stato di servizio militare o foglio di congedo, oppure certificato dell'esito definitivo di leva debitamente vistato dalla Commissione provinciale di leva per coloro che avendo concorso alla leva, non siano stati chiamati alle armi. Gli ex combattenti dovranno comprovare la specie e la durata dei servizi militari prestati durante la guerra 1915-1918 in reparti combattenti e le benemerenze ottenute in dipendenza di tali servizi Gli orfani di guerra ed i figli d'invalidi di guerra dovranno comprovare il possesso di tale requisito;

c) diploma di laurea in scienze agrarie, in originale oppure in copia, rilasciata da un pubblico notaio e legalizzata, ove sia destinata fuori del distretto notarile, dall'Autorità giudiziaria competente, e certificato dei punti riportati negli esami speciali ed in quelli di laurea;

d) certificato della Direzione della Cattedra ambulante di agricoltura o della Direzione dei servizi tecnici agricoli coloniali vistato dal presidente della Cattedra o dall'Autorità competente dei predetti servizi da cui risulti il prescritto servizio del concorrente;

e) riassunto cronologico della carriera percorsa, degli uffici coperti e dell'attività in genere spiegata dal concorrente, nel campo agrario;

f) elenco riassuntivo, in doppio esemplare, dei documenti inviati a corredo della domanda.

Ai documenti sopra elencati i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli e le pubblicazioni che ritengono opportuno presentare nel proprio interesse.

Non sarà tenuto conto delle domande dei concorrenti che facessero riferimento a documenti presentati in altre Amministrazioni nè di quelle che pervenissero dopo la data di chiusura del concorso, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari. Non saranno accettate, dopo la data predetta, documenti o pubblicazioni o parte di essi.

Le pubblicazioni non stampate non saranno prese in considerazione.

Coloro che già hanno presentato domanda, corredata dei prescritti documenti e di titoli, per partecipare ad altri concorsi, attualmente in atto, banditi per direttore di Cattedra ambulante d'agricoltura potranno limitarsi a far pervenire la domanda d'ammissione, redatta sulla prescritta carta da bollo, nella quale sarà fatto riferimento ai documenti ed ai titoli presentati precedentemente. Alla domanda stessa dovrà essere allegato l'elenco dei documenti e dei titoli in duplice copia

Con avvisi personali i concorrenti ammessi saranno avvertiti dell'epoca fissata per le prove di esami.

A parità di merito saranno tenute presenti le preferenze stabilite, a favore degli ex combattenti, degli orfani di guerra e dei figli d'invalidi di guerra, dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n 2395.

I risultati del concorso non saranno validi fino a quando gli atti relativi non siano stati approvati dal Ministero. Il vincitore sarà assunto con la qualifica di direttore non stabile, e per un periodo di prova di tre anni, trascorso il quale potrà acquistare la stabilità.

Il nominato dovrà prendere domicilio ed occupare il posto, nella sede della Cattedra, entro 15 giorni dalla data di partecipazione della nomina. In caso contrario decadrà dalla nomina stessa e da ogni conseguente diritto.

Egli dovrà pure uniformarsi, oltre che al regolamento della Cattedra a tutte le altre disposizioni che verranno stabilite per il miglior funzionamento dell'ente.

Ove il vincitore del concorso non assuma l'ufficio, ovvero rinunci al posto, il Consiglio di amministrazione della Cattedra, entro sei mesi dall'approvazione ministeriale degli atti del concorso, può proporre al Ministero la nomina del secondo e, in caso di rifiuto di quest'ultimo, del terzo dichiarato eleggibile.

Roma, addì 20 giugno 1932 - Anno X

Il Ministro: ACERBO.

(3758)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.